



Rag. Enrico Spanu

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 1° FEBBRAIO 2019

### COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO) E LIPE

Il 28 febbraio scade il termine, per i soggetti passivi IVA, per inviare la comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali relative al quarto trimestre 2018 (o al secondo semestre 2018). I dati devono essere trasmessi in modalità telematica secondo quanto indicato dall'Agenzia Entrate.

Nel medesimo termine devono essere altresì comunicati i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre del 2018.

Per lo spesometro si tratterà dell'ultimo invio, in quanto è stato abolito a fronte dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Non risulta invece abolito l'obbligo di spedire le liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

### FATTURA ELETTRONICA: LE INDICAZIONI DI ASSOSOFTWARE SU REVERSE CHARGE E AUTOFATTURE

A un mese dall'entrata in vigore della fatturazione elettronica permangono alcuni dubbi interpretativi su specifiche casistiche. Al fine di supportare gli operatori del settore in merito alla predisposizione delle fatture, in attesa di una risposta ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, AssoSoftware, a tutela dei propri associati, ha comunicato di aver preso le posizioni interpretative di seguito indicate.

#### REVERSE CHARGE INTERNO

In riferimento ai casi del Reverse Charge interno, rimangono ancora dubbi su come assolvere correttamente all'integrazione IVA e all'invio dell'eventuale documento integrativo. **In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell'avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell'integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale) e portando in conservazione il solo documento di acquisto originario, non integrato.**

#### CESSIONI GRATUITE A TITOLO DI OMAGGI

In caso di assenza di rivalsa dell'imposta, anziché emettere secondo le regole generali una normale fattura, il cedente può optare per l'emissione di una autofattura, in un unico esemplare per ciascuna cessione, nella quale dovrà essere esposto che si tratta di "autofattura per omaggi". Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed essere annotato nel registro delle fatture emesse e dovrà contenere l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

Deve essere predisposta la fattura/autofattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.

#### AUTOCONSUMO

Il soggetto passivo deve emettere autofattura in un unico esemplare, con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. In relazione ai dati del cessionario, si fa presente che non dovrebbe essere riportata la partita IVA, in quanto il bene fuoriesce dall'attività d'impresa.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sul solo registro delle fatture emesse.

Deve essere predisposta la fattura/autofattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.

#### PASSAGGI INTERNI TRA ATTIVITA' IVA SEPARATE

Nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività IVA esercitate, il soggetto passivo deve emettere autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

Questo documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita ed annotato sia sul registro delle fatture emesse in relazione all'attività che cede, sia nel registro degli acquisti in relazione all'attività che acquista.

Deve essere predisposta la fattura/autofattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.

#### ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA di provenienza nazionale

Il soggetto acquirente che procede all'estrazione emette autofattura di acquisto, procede, di seguito, all'annotazione solo sul registro degli acquisti. Vanno emesse come fatture/autofatture elettroniche e inviate al Sistema d'Interscambio.

#### REGOLARIZZAZIONE SPLAFONAMENTO ESPORTATORE ABITUALE

Nel caso in cui l'esportatore abituale verifichi l'utilizzo di un plafond IVA superiore alla disponibilità del periodo, è previsto il seguente iter:

- l'emissione, in duplice copia, da parte dell'esportatore di un'autofattura con l'indicazione dell'ammontare dell'eccedenza di plafond e la relativa imposta;
- l'assolvimento dell'IVA;
- l'annotazione dell'autofattura nei registri.

L'autofattura di regolarizzazione potrebbe essere predisposta nella seguente modalità:

- righe di storno con dati uguali alla fattura originaria, ma con prezzo unitario negativo;
- righe con i dati corretti.

Deve essere predisposta in formato elettronico ed inviata al Sistema d'interscambio.

#### **ACQUISTI DA PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI**

In relazione agli acquisti nei confronti di produttori agricoli esonerati dall'obbligo di fatturazione, il soggetto cessionario deve emettere autofattura, una copia va consegnata al produttore agricolo cedente. Il cessionario registra l'autofattura nel registro acquisti.

Il cedente non dovrebbe registrare il documento emesso dal cessionario a suo nome, ma solo numerarlo e conservarlo in formato cartaceo, a meno che ricorra il caso di cui alla [faq n. 39 del 27-11-2019](#).

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.

#### **PROVVIGIONI CORRISPOSTE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO INTERMEDIARIE DA PARTE DELL'AGENZIA ORGANIZZATRICE**

Per le provvigioni dovute all'agenzia intermediaria, l'agenzia organizzatrice emette ai sensi dell'art 74-ter, c. 8, DPR 633/72 autofattura.

Come già precisato dall'Agenzia Entrate, l'agenzia organizzatrice dovrà predisporre una fattura, per conto dell'agenzia viaggi intermediaria, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero.

Per quanto concerne l'integrazione IVA, questa avverrà solo nei registri IVA dell'azienda organizzatrice. L'agenzia Organizzatrice potrebbe utilizzare la seguente modalità:

- annotare la fattura nel registro degli acquisti;
- annotare la fattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato all'agenzia intermediaria.

L'agenzia intermediaria annota la fattura nel registro delle vendite, in apposito sezionale.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.

#### **COMPENSI AI RIVENDITORI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA**

Per i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi emettono autofattura ai sensi dell'art 74, c. 1, lett. e), Dpr 633/72.

Come già precisato dall'Agenzia Entrate, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi dovranno predisporre una fattura, per conto dei rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero.

Per quanto concerne l'integrazione IVA, questa avverrà solo nei registri IVA degli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi.

Gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi potrebbero utilizzare le seguenti modalità:

- annotano l'autofattura nel registro degli acquisti.
- annotano l'autofattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato al rivenditore.

I rivenditori annotano l'autofattura nel registro delle vendite, in apposito sezionale.

Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d'interscambio.

(fonte [FAQ on line AssoSoftware](#))

---

### **I NUOVI CHIARIMENTI SUL REGIME FORFETTARIO**

Nel corso del Videoforum ItaliaOggi del 23 gennaio 2019, l'Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfetario, recentemente modificato dalla legge di bilancio 2019.

In primo luogo, è stato chiarito che chi ha superato la soglia dei 30.000 € al 31.12.2018 ma ha conseguito, nello stesso periodo d'imposta, ricavi entro la soglia dei 65.000 € (quindi superiori ai limiti previsti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati nella novellata normativa), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni riformate dalla legge n. 145/2018.

È stato altresì chiarito che i soggetti che nell'anno 2018 adottavano il regime semplificato in quanto non rispettavano i requisiti per l'accesso al regime forfetario e che sono stati eliminati nella nuova versione della normativa (ad esempio coloro che possedevano beni strumentali per un valore superiore a 20.000 euro), possono applicare il regime forfetario dal 2019 senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva e senza esercitare una specifica opzione.

In merito a chi ha ceduto, prima del 31.12.18, la quota di partecipazione in società di persone, società a responsabilità limitata o altri enti di cui all'art. 5 del TUIR, l'Agenzia Entrate ha precisato che tali soggetti possono accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto hanno rimosso preventivamente le cause ostative. Diversamente, nel caso in cui tali quote siano possedute al 1.1.2019, non è possibile accedere al regime forfetario nel 2019, in quanto la causa ostativa deve

cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime forfetario. Quindi, non è sufficiente vendere la quota durante il 2019.

Invece, nel caso in cui una quota di srl venga acquisita durante il 2019, il regime forfetario non sarà più applicabile dall'anno successivo (2020), in conformità a quanto stabilito dal comma 71 dell'art. 1 della legge 190/2014.

In merito al vincolo triennale di permanenza nel regime forfetario, chi ha optato per il regime semplificato, pur possedendo i requisiti per entrare nel regime forfetario, può passare a quest'ultimo senza attendere il decorso del triennio. Questo anche se ha scelto la modalità di registrazione "per cassa" di cui al comma 5 del DPR 600 del 1973.

Per quanto riguarda la causa di fuoriuscita per i soggetti "che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (...) e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili", l'Agenzia Entrate ha precisato che i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti.

Altro caso prospettato è quello del contribuente in regime semplificato/ordinario che ha versato l'acconto IVA a dicembre 2018 e che passa al regime forfetario nel 2019. L'Agenzia Entrate ha chiarito che nel caso in cui dalla dichiarazione IVA 2019 scaturisca un credito, questo possa essere recuperato chiedendo a rimborso oppure compensandolo ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

L'Agenzia Entrate ha precisato inoltre che, ai fini del rispetto dei limiti di ricavi/compensi previsti per l'accesso al regime forfetario, rilevano anche i proventi "fuori campo IVA" conseguiti per la cessione/concessione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, come i diritti d'autore.

Le motivazioni di questa risposta sono state collegate alla disposizione della legge n. 190/2014 secondo cui "nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate" e a quella dell'art. 53 comma 2, lettera b) del TUIR il quale considera redditi di lavoro autonomo "... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali".

Infine è stato chiarito che chi possiede quote di controllo in Srl o associazioni in partecipazione è pervenuto tramite l'interrogazione parlamentare n. 5-01274. In risposta a quest'ultima il Sottosegretario all'Economia Villarosa ha precisato che per verificare se l'attività di tali società o associazioni è riconducibile a quella svolta individualmente quale soggetto forfetario bisogna fare riferimento all'attività effettivamente svolta, a prescindere dal fatto che i codici ATECO delle due attività siano formalmente distinti.

## IL PUNTO SULLA DETRAZIONE IVA

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.

Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi mesi del 2019 potrebbe però generarsi confusione; si riepilogano quindi per maggior chiarezza le regole dei termini di registrazione e detrazione dell'IVA.

Per farlo occorre partire dalla lettura combinata del 1° comma dell'art. 19 DPR 633/72 con quella del 1° comma art. 1 DPR 100/1998 e del 1° comma dell'art. 25 DPR 633/72:

- Art. 19 DPR 633/72 – **Detrazione** – Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. **Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.**
- Art. 1 DPR 100/1998 – **Dichiarazioni e versamenti periodici** – Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. **Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.** Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
- Art. 25 DPR 633/72 – **Registrazione degli acquisti** – **Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e**

**comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Il DI 50/2017 e la circolare 1/E/2018 avevano già determinato e chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verificano due condizioni:

- l'iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;
- il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall'art. 6 del Dpr 633/72 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).

La seconda è rappresentata:

- dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera a), del DLgs 471/97
- e dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell'anno dopo.

**Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:**

Fattura emessa nel 2017	Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile)	Detrazione nel 2018
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)	Detrazione nel 2018 tramite sezionale
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)	Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex articolo 6, comma 8 DLgs 471/97
Fattura emessa nel 2018	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)	Detrazione nel 2018 tramite sezionale
	Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)	Detrazione ammessa nell'anno di registrazione salvo sanzione ex articolo 6, comma 8 DLgs 471/97

**ATTENZIONE**

Con l'attuale normativa sembrerebbe che l'IVA di una fattura passiva possa diventare indetraibile solo nel caso in cui una volta ricevuto il documento non si proceda alla sua registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stato ricevuto (con eventuale possibilità di presentare una dichiarazione Integrativa «a favore»). Quindi, una fattura emessa nel 2017 ma ricevuta, ad esempio, dopo 3 anni, resterebbe comunque detraibile, nell'anno di ricevimento e registrazione.

**L'articolo 6, comma 8, lettera a), del DLgs 471/97, sanziona però la mancata regolarizzazione con autofattura decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione/esigibilità dell'operazione.**

*8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:*

1. *se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un*

documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;

2. se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

**NOTA BENE:** ai sensi dell'art. 21 del DPR. 633/72 "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".

Quindi una fattura relativa al 2018 spedita al cliente nel 2019 sarà da considerarsi emessa nel 2019 e quindi soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica.

Per le fatture datate 31 dicembre 2018 sarà quindi necessario dare evidenza della data di consegna. In caso di consegna diretta al cliente (a mano) non sorgono particolari problemi, data l'impossibilità di dimostrare e contestare l'invio nel 2019. In caso di consegna tramite email o PEC è opportuno conservare copia del messaggio.

## **PACE FISCALE: PRONTE LE MODALITÀ APPLICATIVE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC**

Con il provvedimento Prot. n. 17776/2019 del direttore dell'Agenzia Entrate, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state definite le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constatate nei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DI n. 119/2018.

La nuova misura si applica ai processi verbali di constatazione redatti, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4/1929, dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.

La definizione "integrale" deve riguardare tutte le violazioni contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d'imposta: imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe.

Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale; si ricorda che le violazioni formali sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall'articolo 9 del DI n. 119/2018.

Possono essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione dovrà presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo d'imposta oggetto della definizione agevolata, andranno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro quota dalla società partecipata. A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col processo verbale.

## **IL PORTALE PER LA CONSULTAZIONE DELLE E-FATTURE PER I SOGGETTI NON IVA**

L'Agenzia Entrate, nella risposta n. 55 del 22 gennaio 2019, si è espressa in tema di fatturazione elettronica ed, in particolare, in merito all'obbligatorietà o meno, per un privato cittadino senza partita Iva che chiede la fattura all'esercente o al professionista che gli vende un prodotto o gli offre un servizio, di fornire un indirizzo PEC.

Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Sempre nella stessa FAQ l'Agenzia Entrate ha poi informato che, a partire dal secondo semestre di quest'anno, come previsto dall'ultima legge di Bilancio, l'Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche, tramite il quale il consumatore finale potrà consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia sin dal 1° gennaio scorso.

Di conseguenza, al momento, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.



## **START-UP INNOVATIVE: INCREMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTITORI PER L'ANNO 2019**

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto l'incremento delle agevolazioni per i soggetti che investono in Start-up innovative. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni. Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 220), l'efficacia delle nuove aliquote è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Le agevolazioni a cui fa riferimento la norma sono quelle previste dall'art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012 e sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed ai soggetti passivi IRES, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative).

A seguito dell'intervento della legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 66-69, (legge di Bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni era pari al 30%, autorizzata dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.

Con la legge di bilancio 2019, anche se solo per l'anno 2019, investire nelle start up innovative sarà particolarmente conveniente. Due sono in concreto le novità introdotte:

1. una rivolta ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES: la misura dell'agevolazione per le relative detrazioni sale dal 30 al 40%;
2. una rivolta esclusivamente ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l'agevolazione è incrementata, per l'anno 2019, dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

## **VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI: AMMESSI I PAGAMENTI ANCHE TRAMITE RICEVUTE BANCARIE**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 18 gennaio 2019, ha aggiornato le domande più frequenti (FAQ) in tema di Voucher digitalizzazione PMI ed ha chiarito che l'impresa assegnataria del Voucher può effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni anche tramite ricevute bancarie (RI.BA.) utilizzando il conto corrente bancario dedicato alla realizzazione dell'intervento, fermo restando l'obbligo di assicurare la piena tracciabilità e la riconducibilità dei pagamenti ai titoli di spesa a cui si riferiscono.

Il MISE ricorda inoltre che le richieste di erogazione possono essere inviate dalle imprese a partire dal 14 settembre 2018 e non oltre il 14 marzo 2019 con l'utilizzo della procedura informatica accessibile nella sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero. Entro questa data tutte le spese connesse al progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico devono risultare completamente pagate a saldo.

## **TRASMISSIONE DELLE SPESE EDILIZIE PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**

Entro il 28 febbraio 2019 gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia Entrate i dati inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini nel 2018. Tale adempimento permetterà all'Agenzia Entrate di inserire le spese nelle dichiarazioni precompilate 2019.

## **RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI OPERANTI ALL'ESTERO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2019**

Il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che, pur mantenendo la residenza in Italia, nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali che vengono definite ogni anno con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Decreto del 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, ha determinato le retribuzioni convenzionali valide per l'anno 2019 da prendere a base sia per il calcolo delle ritenute fiscali sui citati redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, sia per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi della Legge n.398/1987.

Si ricorda che è sempre necessario verificare quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in essere tra l'Italia ed il Paese ospitante.

## **AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI AUTOTRASPORTATORI**

L'art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, ha incrementato la dotazione finanziaria relativamente alle misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018.

Il MEF ha comunicato che, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2017, passa dai 38,00 euro, precedentemente previsti, a 51,00 euro.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Il titolare del trattamento è il Rag. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.